

Pignoramenti e riscossioni: nuovo stop fino al 31 gennaio

Il d. l. 3/2021 contiene misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.

Pubblicato il 19/01/2021



Il decreto legge n. 3 del 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2021 (testo in calce), si occupa di varie misure già adottate da altri provvedimenti normativi emanati durante l'emergenza sanitaria. Visto il protrarsi dello stato emergenziale, tali disposizioni sono state aggiornate con nuovi termini, ad esempio, con il differimento delle scadenze in materia di notifica delle cartelle esattoriali o con la proroga della sospensione dei pignoramenti dell'agente della riscossione su pensioni o stipendi.

#### Sommario

- [Il decreto legge 3 del 2021](#)
- [Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni](#)
- [Notifica degli atti impositivi](#)
- [Notifica di atti, comunicazioni e inviti](#)
- [Proroga dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle](#)
- [Interessi non dovuti per atti notificati entro gennaio 2022](#)
- [Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione](#)

- Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori a 5 mila euro
- Altre disposizioni

### Il decreto legge 3 del 2021

Il provvedimento normativo, entrato in vigore il 15 gennaio 2021, consta di tre articoli, sostanzialmente contiene il differimento dei termini già contenuto:

- nel Decreto Rilancio in tema di *sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni* (art. 152) e in tema di *proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali* (art. 157).
- nel Decreto Cura Italia in materia di *sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione* (art. 68 [d. l. 18/2020](#))

Vediamo nel dettaglio i nuovi termini.

### Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Il d. l. 3/2021 (art. 1 c. 3) modifica i termini indicati nell'art. 152 del Decreto Rilancio (d. l. 34/2020).

Sino al 31 gennaio 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020), aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di:

- stipendio,
- salario,
- altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
- licenziamento,
- pensione, indennità che tengono luogo di pensione, o assegni di quiescenza.

Pertanto:

- sino al 31 gennaio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore esecutato; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione;
- a decorrere dal 1° febbraio 2021, tornano ad operare l'obbligo di accontamento e, quindi, l'obbligo di rendere indisponibili al debitore le somme oggetto di pignoramento e il conseguente obbligo di versamento all'Agente della riscossione.

### Notifica degli atti impositivi

Il d. l. 3/2021 modifica i termini indicati nell'art. 157 c. 1 del Decreto Rilancio (d.l. 34/2020).

Sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (*anziché dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021*) i seguenti atti impositivi:

- avvisi di accertamento;
- atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni;
- atti di recupero dei crediti di imposta;
- avvisi di liquidazione;
- avvisi di rettifica e liquidazione.

per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020. Naturalmente, restano esclusi i casi di indifferibilità e urgenza.

### Notifica di atti, comunicazioni e inviti

Il d. l. 3/2021 modifica i termini indicati nell'art. 157 c. 2 *bis* del Decreto Rilancio (d.l. 34/2020).

Sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (*anziché tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021*) i seguenti atti:

- comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatici in materia di imposte sui redditi (art. 36 *bis* del D.P.R. 600/1973)
- comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli formali in materia di imposte sui redditi (art. 36 *ter* del D.P.R. 600/1973);
- comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatici in materia di IVA (art. 54 *bis* del D.P.R. 633/1972);
- invito all'adempimento in caso di irregolarità nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21 *bis* del D.L. 78/2010);
- atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica (art. 23 D.L. 98/2011);
- atti di accertamento delle tasse automobilistiche (T.U. 39/1953 e art. 5 D.L. 953/1982);
- atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari (art. 21 della Tariffa, allegata al D.P.R. n. 641/1972);

Anche in tale ipotesi, sono esclusi i casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

#### [Proroga dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle](#)

Il d. l. 3/2021 modifica i termini indicati nell'art. 157 c. 3 del Decreto Rilancio (d. l. 34/2020)

La proroga dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento è portata a 13 mesi (*anziché di 1 anno*), in relazione alle seguenti dichiarazioni:

- a. dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione (artt. 36 *bis* D.P.R. 600/1973 e 54 *bis* D.P.R. 633/1972)
- b. dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 D.P.R. 917/1986;
- c. dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale (art. 36 *ter* D.P.R. 600/1973).

### Interessi non dovuti per atti notificati entro gennaio 2022

Il d. l. 3/2021 modifica i termini indicati nell'art. 157 c. 4 del Decreto Rilancio (d. l. 34/2020)

Per tutti i precedenti atti, se notificati entro il 31 gennaio 2022 (*anziché entro il 2021*), non sono dovuti:

- gli interessi per il ritardato pagamento (di cui all'art. 6 D.M. 21.05.2009);
- e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all'art. 20 D.P.R. 602/1973)

per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso.

### Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Il d. l. 3/2021 modifica i termini indicati nell'art. 68 c. 1 del Decreto Cura Italia (d. l. 18/2020).

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 gennaio 2021 (*anziché al 31 dicembre 2020*), derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- avvisi di accertamento e di addebito (artt. 29 e 30 d.l. 78/2010).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

### Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiore a 5 mila euro

L'art. 1 c. 4 del d. l. 3/2021, tra le altre disposizioni, prevede la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute ad effettuare (ex art. 48 bis del DPR 602/1973), prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5 mila euro.

Come si legge sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione:

- *"Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del [decreto legge n. 34/2020](#) (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario".*

### Altre disposizioni

L'art. 2 del decreto legge 3/2021 modifica la legge 145/2018 in materia di "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

Viene aggiunto un periodo all'art. 1 comma 42:

- *«In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021».*

Tale comma si occupa dell'obbligo per i soggetti passivi del versamento dell'imposta entro il mese successivo a ciascun trimestre e della presentazione della dichiarazione

annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.

[D.L. 15 GENNAIO 2021, N. 3 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

( da [www.altalex.com](http://www.altalex.com) )

## DECRETO-LEGGE 15 gennaio 2021, n. 3

Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari. (21G00005)

(GU n.11 del 15-1-2021)

Vigente al: 15-1-2021

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di differimento di termini in materia di notifiche di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni tributarie, nonché di adempimenti e versamenti a carico di contribuenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana  
il seguente decreto-legge:

## Art. 1

1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021» sono sostituite da: «tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022»;

b) al comma 2-bis, le parole «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021» sono sostituite da «tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022»;

c) al comma 3, le parole «sono prorogati di un anno» sono sostituite da «sono prorogati di tredici mesi»;

d) al comma 4, le parole «notificati nel 2021» sono sostituite da «notificati entro il 31 gennaio 2022».

2. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite da «2020 al 31 gennaio 2021».

3. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite da «31 gennaio 2021».

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le



sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

#### Art. 2

1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto in fine il seguente periodo:

«In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 e' versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione e' presentata entro il 30 aprile 2021».

#### Art. 3

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede